



CITTA' DI MODICA

Originale Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 29-03-2018

Sessione straordinaria

Atto N. 44

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2018 dell'aliquota e della soglia di esenzione.
VOTAZIONE ED APPROVAZIONE

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze

oggi 29-03-2018

alle ore 11:00

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PUCCIA Concetto		X	CAVALLINO Vincenzo	X	
SCUCCES Giovanni		X	D'ANTONA Vito		X
CASTELLO Ivana	X		CARUSO Andrea	X	
SPADARO Giovanni		X	ARMENIA Pietro		X
CERRUTO Carmelo		X	ARENA Elisa	X	
POLINO Michele		X	CAPPELLO RIZZARELLO Giovanni		X
MINIOTO Carmela	X		GRASSICCIA Giuseppe	X	
STRACQUADANIO Giuseppe		X	SCAPELLATO Daniele	X	
FALCO Giorgio	X		RIZZA Andrea	X	
COVATO Giovanni Pico	X		GARAFFA Ignazio	X	
GIARRATANA Luigi	X		FLORIDIA Rita	X	
LOREFICE Pietro	X		GIANNONE Lorenzo	X	
GUGLIOTTA Salvatore		X	COLOMBO Michele		X
ABBATE Mario	X		MODICA Antonio	X	
RIZZA Giovanni	X		RUFFINO Ippolito		X

Presenti n. 18

Assenti n. 12

Assiste la seduta il Segretario Generale, dott. Giampiero Bella. Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I° convocazione, il dott. Ignazio Roberto Garaffa, Presidente, assume la Presidenza e apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA.

Il Presidente introduce il punto 4. all'odg "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2018 dell'aliquota e della soglia di esenzione."

Non rilevandosi in aula alcun dibattito o richiesta di chiarimento si passa alla votazione del punto il cui risultato è di seguito riportato:

FAVOREVOLE: 13 (Cons. Minioto, Falco, Covato, Giarratana, Lorefice, Abbate, Rizza G., Arena, Grassiccia, Scapellato, Florida, Giannone, Modica);

NON FAVOREVOLE: -----

ASTENUTO: 6 (Cons. Castello, Spadaro, Cavallino, Caruso, Rizza A., Garaffa);

Con 13 voti favorevoli, 6 voti astenuti e nessun voto contrario la proposta di delibera avente ad oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2018 dell'aliquota e della soglia di esenzione." viene approvata.

Si passa alla votazione per la immediata esecutività dell'atto, il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLE: 14 (Cons. Minioto, Falco, Covato, Giarratana, Lorefice, Abbate, Rizza G., Arena, Cappello Rizzarello, Grassiccia, Scapellato, Florida, Giannone, Modica);

NON FAVOREVOLE: -----

ASTENUTO: 6 (Cons. Castello, Spadaro, Cavallino, Caruso, Rizza A., Garaffa)

Con 14 voti favorevoli, 6 astenuti e nessun voto contrario l'atto è reso immediatamente esecutivo.

Indi, vista la proposta deliberativa e l'esito delle superiori votazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.»;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il "Regolamento addizionale comunale IRPEF" ed è stata fissata la relativa aliquota, per l'anno 2008, in 0,60 punti percentuali, con esenzione dall'applicazione per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00;

PRESO ATTO che tale aliquota e la soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi sino al 2012;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 82 del 26 novembre 2013 con la quale è stato approvato l'aumento dallo 0,60% allo 0,80%, per l'anno 2013, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è stata confermata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00;

PRESO ATTO che tali aliquota e soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*;

PRESO ATTO che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 1° marzo 2018 avente ad oggetto: *“Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2018 dell'aliquota e della soglia di esenzione.”*;

VISTO il D.M. 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale dispone che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018.”*;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche allo 0,8% e, inoltre, nell'ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, di confermare la soglia di esenzione per i soggetti in possesso di un reddito imponibile IRPEF annuo complessivo inferiore ad € 8.000,00 (ottomila/00);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

- l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23: *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”*;

RITENUTO, infine, che le predette aliquote e soglia di esenzione entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2018, ai sensi della normativa innanzi richiamata;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”*;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”*;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.”*;

VISTA LA Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”*;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20.03.2018, prot. n. 16812 ;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Fiscalità locale - Entrate in data 15.03.2018 e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Programmazione economico finanziaria in data 19.03.2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare in data 27.03.2018 prot. n. 18334

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) DI CONFERMARE per l'anno 2018 l'aliquota dello 0,80% per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) DI CONFERMARE, altresì, la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00, prevista all'art. 7 del *“Regolamento addizionale comunale IRPEF”*, approvato con deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007;

3) DI DARE ATTO che l'aliquota di cui al precedente punto 1) e l'esenzione di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

4) DI PROCEDERE, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo nel “*Portale del federalismo fiscale*”, che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero.

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione, come sopra riportata, ai sensi dell'art.12, comma2, della L.R. n.44/91 attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Ignazio Roberto Garaffa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cons. Ivana Castello

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 30 MAR. 2018 al 14 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



CITTA' DI MODICA



Deliberazione del Consiglio Comunale

Data

Sessione

Atto N.

OGGETTO:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Determinazione per l'anno 2018 dell'aliquota e della soglia di esenzione.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi _____ alle ore _____



Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

ASSENTI

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la _____ convocazione il _____ assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

<p>Il responsabile del servizio</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione; Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48;</p> <p style="text-align: center;">ESPRIME</p> <p>Parere <u>Favorevole</u> sotto il profilo della regolarità tecnica.</p> <p>Modica, <u>15/3/2018</u></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Il Responsabile III Settore rag. Giovanni Bianco</p> 	<p>Il responsabile di ragioneria</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione; Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48;</p> <p style="text-align: center;">ESPRIME</p> <p>Parere <u>Favorevole</u> sotto il profilo della regolarità contabile</p> <p>Modica, <u>19-03-2018</u></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile di Ragioneria Il Responsabile II Settore</p> 
--	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «143. *A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.*»;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il "Regolamento addizionale comunale IRPEF" ed è stata fissata la relativa aliquota, per l'anno 2008, in 0,60 punti percentuali, con esenzione dall'applicazione per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00;

PRESO ATTO che tale aliquota e la soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi sino al 2012;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 82 del 26 novembre 2013 con la quale è stato approvato l'aumento dallo 0,60% allo 0,80%, per l'anno 2013, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è stata confermata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00;

PRESO ATTO che tali aliquota e soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto

del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;

PRESO ATTO che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 1° marzo 2018 avente ad oggetto: *“Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2018 dell'aliquota e della soglia di esenzione.”;*

VISTO il D.M. 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018; con il quale dispone che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018.”;*

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche allo 0,8% e, inoltre, nell'ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, di confermare la soglia di esenzione per i soggetti in possesso di un reddito imponibile IRPEF annuo complessivo inferiore ad € 8.000,00 (ottomila/00);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

- l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23: *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”;*

RITENUTO, infine, che le predette aliquota e soglia di esenzione entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2018, ai sensi della normativa innanzi richiamata;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”;*

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”;*

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”;*

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*”;

VISTA LA Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*”;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, prot. n. _____;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Fiscalità locale - Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Programmazione economico finanziaria;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) DI CONFERMARE per l'anno 2018 l'aliquota dello 0,80% per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) DI CONFERMARE, altresì, la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00, prevista all'art. 7 del “*Regolamento addizionale comunale IRPEF*”, approvato con deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007;

3) DI DARE ATTO che l'aliquota di cui al precedente punto 1) e l'esenzione di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

4) DI PROCEDERE, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo nel “*Portale del federalismo fiscale*”, che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere anziano della Seduta

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**
Modica, li _____

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.
Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella
